



**SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
UOC Acquisti Appalti Contratti**

Via S. Pietro Martire 3 – 42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456456 – 456842
Codice Univoco Ufficio IPA: MFG5DP
www.comune.re.it

**CAPITOLATO SPECIALE/PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 1**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA, LOTTO 1 -
COMUNE DI REGGIO EMILIA.**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina la prestazione inerente il **servizio professionale di Brokeraggio assicurativo**, ai sensi dell'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Reggio Emilia.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. L'offerta economica verrà determinata nella forma di un prezzo fisso/commissione di Brokeraggio assicurativo (art. 95, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice, ragion per cui all'elemento di natura economica non sarà attribuito alcun punteggio: gli operatori economici competeranno esclusivamente in base a criteri qualitativi (offerta tecnica). Le percentuali di provvigione, rispetto alle attuali polizze assicurative in essere, corrispondono al 5% annuo per il ramo RCA e 9% annuo per i restanti rami assicurativi.

L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come Broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo **elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

1. consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Comune di Reggio Emilia;
2. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente capitolato;
3. analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente;
4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, costante

monitoraggio della situazione assicurativa dell'Ente, affinché la stessa acquisisca e conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;

5. assistenza nello svolgimento delle procedure di gara, nella predisposizione dei capitolati e dei bandi di gara più appropriati in rapporto alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura dell'Ente, nonché assistenza tecnica nella fase di indizioni, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo, ed aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge. Il capitolato e il bando di gara dovranno essere consegnati entro il termine utile all'espletamento della gara, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa in materia, accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da indicare a base di gara, il tutto nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di conflitto di interessi;
6. rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
7. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
8. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune di Reggio Emilia;
9. gestione di tutte le polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione di tutti i sinistri – attivi – ivi compresi i sinistri derivanti da circolazione stradale - e passivi compresi gli infortuni. Pertanto ogni comunicazione relativa alle citate polizze assicurative avverranno per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alle stesse saranno svolti per conto dell'Ente direttamente dal Broker stesso.

Il Broker, al ricevimento da parte dell'Ente di segnalazioni e denunce relativi a sinistri e infortuni coperti dalle polizze assicurative attivate dall'Ente stesso, nonché delle pratiche relative ai sinistri derivanti da circolazione stradale, provvederà all'accoglimento di tali pratiche e provvederà direttamente e tempestivamente a inoltrarle alla Compagnia di riferimento.

In particolare, per quanto concerne i sinistri passivi, attualmente il Comune di Reggio Emilia dispone per il triennio 2019-2021 di una franchigia per sinistro pari ad € 25.000,00, la cui gestione in S.I.R è stata

affidata tramite procedura di gara sopra soglia europea pertanto, il Broker sarà tenuto:

- a) a collaborare con il gestore del servizio SIR, qualora necessario, nell'attività di quest'ultimo riguardante la definizione della pratica; in particolare, dovrà supportare il gestore SIR qualora egli rivesta un ruolo informativo o di supporto nella valutazione del danno;
- b) in caso di sinistro che in corso di istruttoria venga accertato essere di importo superiore alla franchigia SIR, dovrà facilitare il trasferimento di tutta la documentazione della pratica acquisita dal gestore SIR, per il seguito di competenza alla Compagnia di Assicurazione;
- c) in caso di sinistro oggetto di richiesta di negoziazione assistita di danno che risulta essere sopra franchigia SIR, il Broker dovrà garantire, se richiesto, un contributo in termini di supporto consulenziale e/o relazionale ai vari soggetti coinvolti (Uffici del Comune, Compagnia, gestore SIR, controparte ecc.);
- d) in caso di sinistri rientranti nella franchigia SIR e gestiti in sede stragiudiziale che sfocino in contenzioso innanzi all'Autorità Giudiziaria, il Broker – messo a conoscenza dal gestore del servizio SIR – dovrà garantire, se richiesto, un contributo in termini di supporto consulenziale e/o relazionale ai vari soggetti coinvolti (Uffici del Comune, Compagnia, gestore SIR, controparte ecc.); qualora in sede stragiudiziale la valutazione del danno risulti di importo superiore alla franchigia SIR, dovrà facilitare il trasferimento di tutta la documentazione della pratica acquisita dal gestore SIR, per il seguito di competenza alla Compagnia di Assicurazione;
- e) nelle relazioni individuate nei punti precedenti, a riferirsi a un responsabile di contatto definito presso il gestore stesso dei sinistri in franchigia SIR.

Per quanto riguarda i sinistri attivi – ivi compreso i sinistri derivanti da circolazione stradale:

- f) il Broker si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia assicuratrice coinvolta;
- g) in caso di recupero dei danni subiti dall'Ente - quali, in via esemplificativa e non esaustiva, i danni derivanti da circolazione stradale - non saranno accettate eventuali fatture elettroniche intestate al Comune di Reggio Emilia emesse dalla Ditta appaltatrice (ovvero da chi per essa) al fine del recupero degli onorari dovuti dalle Compagnie di Assicurazioni dei danneggianti;
- h) il Broker sarà tenuto, dietro richiesta dell'Ente, ad effettuare l'istruttoria relativa alla quantificazione dei danni e pertanto, al fine della definizione e

- liquidazione del sinistro, a interagire direttamente - se necessario - con i Servizi Tecnici Comunali e con **tutti** gli eventuali altri soggetti coinvolti nei procedimenti citati, quali Polizia Municipale, Vigili del Fuoco ecc. - anche esterni - quali Compagnie di assicurazioni, periti incaricati, liquidatori ecc. ovvero soggetti coinvolti anche in virtù di contratti stipulati con l'Ente;
- i) in particolare, per quanto riguarda le strade, il Broker dovrà interagire con coloro che svolgono attività direttamente collegate alla manutenzione delle strade stesse e ai ripristini delle condizioni di sicurezza, in caso di incidenti (es. servizio neve, salatura strade, pulizia stradale, gestione illuminazione pubblica, sfalcio erba e potatura alberi ecc.);
 - j) per tutti i sinistri attivi (rientranti o meno nelle polizze brokerate) il broker, su richiesta dell'Ente, sarà tenuto a contattare direttamente i periti delle Compagnie di riferimento per addivenire alla definizione dell'entità dei risarcimenti da riconoscere al Comune che successivamente darà parere di congruità per il tramite dei propri Servizi Tecnici;
 - k) la Ditta appaltatrice dovrà farsi carico del recupero dei danni subiti da coloro che, in virtù di rapporti con l'Ente, ne hanno diritto: in via esemplificativa e non esaustiva, organismi partecipati e strumentali del Comune - es. Scuole e Nidi d'Infanzia, Fondazione dello Sport, Società partecipate ecc. ovvero in caso di accordi di collaborazione con i privati (ad es. per la realizzazione e conservazione del verde nelle rotatorie);
 - l) nei casi di cui al punto precedente, il broker dovrà accertarsi che il risarcimento disposto dalle Compagnie di Assicurazioni sia corrisposto direttamente ai precitati soggetti pubblici o privati, dandone informazione all'Ufficio Assicurazioni;
10. la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio della prestazione del servizio. La gestione dovrà essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del servizio affidato con questa gara; si fa presente che qualsiasi comunicazione e/o documentazione relativa ai precitati sinistri - anche se rilasciata dalle Compagnie (ad esempio, in via principale e non esaustiva, il riepiloghi di cui al punto 13) dovranno **obbligatoriamente** essere trasmesse all'Ente con l'indicazione, per ciascun sinistro, del numero di riferimento sinistro attribuito dall'Ufficio Assicurazioni;
11. assistenza nell'esecuzione e la gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi nonché dei termini di prescrizione dei sinistri, ecc.);

12. consulenza e assistenza in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che l'Ente dovesse stipulare con soggetti terzi per la regolamentazione di appalti o per la gestione di servizi e/o impianti;
13. presentazione di riepiloghi, con frequenza trimestrale, relativi alla:
 - a) situazione dei sinistri passivi passati a Compagnia su Polizza RCT/O e degli infortuni – distinti per polizza – contenente almeno: identificativo dell'Ufficio Assicurazioni, numero assegnato dalla Compagnia, nominativo danneggiato, data e luogo dell'evento, data e stato di avanzamento della pratica, valore richiesto dalla controparte, valore riservato, data e valore eventualmente liquidato;
 - b) situazione dei sinistri attivi, contenente l'indicazione di quanto effettuato per ciascun sinistro per addivenire al risarcimento del danno, dei solleciti inoltrati in tal senso alle Compagnie di Assicurazione e i motivi del mancato pagamento, criticità e adempimenti analoghi, le strategie da attuare a breve e medio termine per ottenere il risarcimento stesso; tali riepiloghi dovranno essere obbligatoriamente trasmessi all'Ente con l'indicazione, per ciascun sinistro, del numero di riferimento sinistro attribuito dall'Ufficio Assicurazioni;
14. predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine, da presentare all'Ente entro il 31/03 dell'anno successivo; nel rapporto dovranno essere evidenziati eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture;
15. predisposizione annuale – entro il 31 gennaio di ciascun anno - di apposite schede informative sulle polizze assicurative del Comune di Reggio Emilia e loro appendici, contenenti indicazioni sui rischi assunti dalle varie Compagnie di assicurazione, i premi e gli indennizzi in caso di sinistro, con ipotesi ed esempi concreti, nonché aggiornamento di tali schede durante l'anno, in caso di modifiche intervenute successivamente a tale data. Le schede previo parere del Servizio Affari Istituzionali saranno inserite nella Intranet del Comune di Reggio Emilia, a disposizione per la loro consultazione da parte dell'utenza interna;
16. formazione ed aggiornamento del personale indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa con minimo di otto giornate all'anno e le date saranno concordate dalle parti;
17. consulenza e assistenza in merito alle coperture assicurative attivate o da attivare in relazione a qualsiasi tipo di attività promossa dall'Ente, anche in collaborazione con altri soggetti – pubblici o privati – con studio relativo alle

coperture assicurative previste o da prevedere in qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati. La consulenza e assistenza dovrà essere garantita in tempo reale, secondo quanto indicato al successivo punto; gli studi relativi alle coperture di cui trattasi dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla richiesta, con consegna della documentazione relativa agli studi effettuati;

18. individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Reggio Emilia, che dovrà tra l'altro supportare l'attività dell'Ufficio Assicurazioni e garantire la propria reperibilità su telefonia mobile durante l'orario di servizio dell'Ufficio Assicurazioni stesso; a tal proposito l'orario di apertura dell'Ufficio Assicurazioni è articolato nel seguente modo: mattina: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30; pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30;
19. eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi, che non prevedano componenti economiche, offerti in sede di gara dall'operatore aggiudicatario;
20. su esplicita richiesta della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario potrà fornire il servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo alle Società partecipate dal Comune che verranno dal Comune stesso indicate, alle medesime condizioni offerte alla Stazione Appaltante stessa;
21. la ricerca delle migliori condizioni per attivare una copertura assicurativa di tutela legale a contraenza dell'Ente e come assicurare i propri amministratori, nei termini precisati dall'articolo 86 comma 5 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000, così come innovato dall'art. 7-bis della Legge n. 125/2015).

ART. 2 - ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il Broker dovrà eseguire la prestazione secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia e con impiego di mezzi e risorse propri. Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. A specificazione del contenuto del servizio che il Broker si incarica di espletare, dovrà comunque garantire le seguenti attività:

1. dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione assicurando, altresì, trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

2. svolgerà la propria attività con il supporto degli Uffici del Comune senza assumere, nei confronti di quest'ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento.
3. è esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità nella scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come eventuali altre modificazioni degli obblighi precedentemente assunti: entro tali i limiti, l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di Assicurazione.
4. il Broker non può impegnare il Comune, se non previa esplicita autorizzazione, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell'Ente.
5. invio all'Ufficio Assicurazioni del Comune degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere, entro il 60° giorno antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento della prestazione, che avverrà esclusivamente per il tramite del Broker (indicatario attivo di pagamento); resta intesa a favore dei contraenti la piena efficacia liberatoria – anche ai termini dell'art.1901 c.c. “mancato pagamento del premio” – del pagamento così effettuato;
6. disponibilità - esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su esplicita richiesta da parte dell'Ente, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le Compagnie assicuratrici un dilazione del termine di pagamento dei premi, tale da consentire all'Ente di effettuare la liquidazione;
7. richiesta, con anticipo di almeno 60 giorni, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto delle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica, chilometri percorsi dai dipendenti in missione ecc....) in fase di regolazione del premio;
8. invio, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, delle comunicazioni per la disdetta o modifica delle polizze assicurative in essere. In ogni caso il Broker rispetterà quanto dallo stesso proposto nel progetto di servizio offerto in sede di gara;
9. disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario - con preavviso di 24 ore da parte dell'Ente - alle riunioni con le strutture dell'Ente stesso allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo comunale e della sua gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara;

10. disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato, con preavviso di 24 ore da parte dell'Ente, a dare supporto ai diversi Servizi dell'Ente stesso, qualora nell'ambito di approfondimenti di procedimenti amministrativi risultasse necessaria una consulenza in materia assicurativa;
11. presa d'atto del sinistro, sia attivo che passivo e comunicazione di apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata;
12. assistenza e consulenza specializzata nei confronti degli Uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione (fotografie, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
13. trattazione diretta della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
14. definizione dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile con una soddisfacente liquidazione, previa autorizzazione e benessere da parte dell'Ente;
15. costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici;
16. consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
17. consulenza ed assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia;
18. assistenza nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa.
19. La Società di Brokeraggio dovrà mettere a disposizione 1 volta alla settimana una figura dalle ore 9,00 alle 13,00 che all'interno dei locali concessi dal Comune di Reggio Emilia risponderà alle domande dei cittadini sui diversi sinistri e sulle problematiche assicurative e si metterà a disposizione dell'Ufficio assicurazioni per risolvere al meglio le problematiche dell'Ente. Cio' al fine di garantire un servizio rivolto ai cittadini in grado di soddisfare le richieste dei cittadini stessi. A tal fine il Comune mette a disposizione della società una postazione dotata di telefono e collegamento Internet. Restano a carico della società le attrezzature necessarie (computer, stampanti, cancelleria ecc).
20. La società dovrà altresì mettere a disposizione dell'utenza un numero telefonico verde contrattabile gratuitamente da qualunque operatore – fisso o mobile – dal lunedì al venerdì, per almeno 6 (sei) ore giornaliere.

ART. 3 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker deve essere in possesso – ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici – dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 Febbraio 2016:

1. Iscrizione, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. al **Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, nella Sezione tenuta dalla C.C.I.A.A. per attività rientranti nell’oggetto della presente procedura di gara:
 - a) all’Operatore Economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si ha la residenza;
 - b) nel caso di candidati/offerenti di altro Stato membro non residenti in Italia, essi devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per potere prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione: la Stazione Appaltante si riserva di chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.
2. **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 150.000,00 IVA esclusa; la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 et Al. XVII parte I del Codice:
 - a) per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
 - b) per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - c) ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
 - d) ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può

- provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
3. possesso, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera c) del codice, di una **polizza in corso di validità** che garantisca contro i rischi professionali come segue: massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità;
 4. aver effettuato **servizi per prestazioni analoghe**, nel settore di attività oggetto dell'appalto riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, consistenti nel fornire il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo (ai sensi dell'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005) in favore di almeno quattro Enti Locali (intendendosi o Province o Comuni, con popolazione complessiva pari o superiore, nei quattro Enti Locali, a 150.000 abitanti, di cui almeno un ente locale dei suddetti quattro, singolarmente preso, con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia), di durata contrattuale di almeno un anno cadauno;
 - a) la comprova del requisito per i servizi prestati a favore delle pubbliche amministrazioni è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I del Codice, mediante rilascio dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione (da richiedersi ad opera della stazione appaltante, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti);
 - b) ove le informazioni sui servizi analoghi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, è comunque prescritto il requisito delle prestazioni svolte a favore di almeno quattro enti locali, con contratti di durata almeno annuale;
 - c) ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio offerto (offerta tecnica) verrà valutato in base agli elementi e criteri riportati nella sottostante tabella di valutazione per un totale massimo di 100 punti attribuibili.

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
<p>A) MODALITA' ASSISTENZA NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornitura di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per informazioni di dettagli di ogni singola Polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizze, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere (da parte dei funzionari comunali) ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti. • descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione. 	<p>MAX PUNTI 25 15 10</p>
<p>B) METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi del programma assicurativo in corso; • analisi e valutazione rischi tipici dell'Ente; • formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze garantendo massime coperture per l'Ente; • gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile. 	<p>MAX PUNTI 20 5 5 5 5</p>
<p>C) MODALITA' ASSISTENZA NELLE VARIE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA: assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria capitolati, bandi di gara, lettere d'invito, ecc.</p>	<p>MAX PUNTI 10</p>
<p>D) ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA, MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI PARERI, IN RISPOSTA AI QUESITI IN MATERIA ASSICURATIVA CHE VENGONO POSTI DAI VARI UFFICI DELL'ENTE E RELATIVE TEMPISTICHE DI RISPOSTA: ad esempio relativamente ad eventuali concessioni, convenzioni o contratti che l'Ente vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate.</p>	<p>MAX PUNTI 15</p>
<p>E) ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO: indicazione delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile e del personale dedicato alle problematiche assicurative degli Enti locali; accesso del Broker presso gli uffici.: professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Ente. Saranno valutati in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • struttura dedicata alle problematiche assicurative degli enti locali; • composizione dello staff tecnico di interfaccia con l'Ente; • indicazione delle qualifiche del personale a cui verrà affidata la gestione del servizio. 	<p>MAX PUNTI 15</p>
<p>F) FORMAZIONE DEL PERSONALE: modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia assicurativa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l'Ente. In particolare saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • descrizione e frequenza dei corsi; • indicazione degli esperti; • materiale didattico; • fornitura di riviste, fornitura di collegamenti a riviste e webinar. 	<p>MAX PUNTI 10</p>
<p>G) SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI RISPETTO AL CAPITOLATO: tali servizi da prestare con propri mezzi e risorse a favore dell'Ente, non dovranno comportare alcun onere a carico dello stesso. Sono ammessi e saranno valutati al massimo n. 3 servizi aggiuntivi rispetto ai servizi richiesti nel capitolato. Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede di offerta e saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente nel caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico. I servizi proposti dovranno avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non dovranno essere tali da snaturare l'oggetto del servizio.</p>	<p>MAX PUNTI 5</p>

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

La prestazione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una sola volta fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale. Il Comune di Reggio Emilia si riserva, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ("13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8"). L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Reggio Emilia. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Reggio Emilia, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla data della raccomandata di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per il Comune di Reggio Emilia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio). La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta.

Al fine della definizione della tipologia di procedura, il valore a base di gara per il primo triennio è pari ad € 208.622,77, oltre ad € 4.172,461 di incentivo al 2% ex D.Lgs. 50/2016 art. 113 co. 2.

Il valore massimo stimato dell'appalto invece, comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) – ex art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – della proroga tecnica per mesi 6 (sei) – ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 – e della facoltà di aumento fino ad un massimo di un quinto dell'importo del contratto iniziale di cui all'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 è pertanto di € 493.740,56.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 co. 3 del D.Lgs 81/2009, pertanto l'importo per oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, I Broker dovrà trasmettere all'Uffciso Assicurazioni del Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, manlevando l'Ente da qualsiasi pretesa da parte della Compagnia di Assicurazione.

L'Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi all'agenzia di Brokeraggio assicurativo, la quale, in nome e per conto del Comune di Reggio Emilia, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Reggio Emilia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Broker si impegna a eseguire la prestazione secondo le clausole e le condizioni previste nel presente capitolato e nei documenti di gara, riconoscendone il carattere di essenzialità e accettandone incondizionatamente il contenuto. In particolare:

1. Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, osservando l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio. L'Amministrazione è comunque in ogni caso libera di accettare in tutto od in parte le proposte presentate.

2. Il Broker si impegna a garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei contratti assicurativi e a mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
3. E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo come stabilito dall'art. 21 sul trattamento dei dati personali. In particolare il Broker deve:
 - mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
 - non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a:

4. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
5. rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
6. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti la prestazione.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker si impegna a garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei contratti assicurativi e a mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il Broker è responsabile:

1. del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Reggio Emilia e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento della prestazione e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
2. qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Comune di Reggio Emilia avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, attivando

pertanto la polizza prevista tra i requisiti per la partecipazione alla gara di cui all'art. 3, punto 3, del presente capitolato.

3. dei danni causati dopo la scadenza della prestazione di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento. Il Comune per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/ o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, nel disciplinare e/o nel progetto di servizio presentato in sede di gara, l'impresa aggiudicataria potrà essere sanzionata con una penale così come previsto nei seguenti punti:

- a) € 500,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l'eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o per ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- b) € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di persistente inadempimento il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti procederà all'applicazione della penalità.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 10 giorni:

l'aggiudicatario esegua con buon esito le prestazioni contestate;

l'aggiudicatario invii ai contraenti congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Inoltre, per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura di € 10.000,00, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti della Società di Brokeraggio per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre al recesso unilaterale come previsto al successivo art. 12.

ART. 12 – RISOLUZIONE

Costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:

- a) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- b) in caso di cessione dell'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- d) la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- e) la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
- f) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- g) applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- h) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- i) qualora il Broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
- j) l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune di Reggio Emilia affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 13 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 14 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

Il Broker affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di

previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto nell'offerta il concorrente dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché la terna dei subappaltatori proposti con le modalità indicate nel bando di gara:

1. La quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.
2. L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Amministrazione provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso.

ART. 16 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salva esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio Emilia.

Nel caso in cui il servizio non possa essere espletato, a causa di sciopero del personale, deve essere dato preavviso al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima della data interessata.

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso in cui, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione del servizio prestato.

ART 17 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia. Si esclude fin d'ora il ricorso ad Arbitro.

ART. 19 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata così come indicata in sede di gara. Le comunicazioni con l'appaltatore verranno effettuate tramite mail. L'appaltatore garantisce che le comunicazioni, e quant'altro fatto pervenire dal Comune, saranno tempestivamente ritirate e visionate.

ART. 20 - SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica a mezzo firma digitale, rogato dal Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia. Le spese contrattuali sono a carico della parte contraente oltre al rimborso delle spese di pubblicazione come disposto dall'art. 34 comma 35 del D.L. 12.10.2012 n.179 convertito nella Legge 17.12.2012 n. 221.

ART. 21 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Roberto Maria Carbonara, dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in particolare alle norme dello Statuto, del Regolamento Comunale di Contabilità, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.Lgs. n. 81/2008 ed al c.c., norme tutte che la ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare senza riserve.

L'appaltatore, con la firma del presente capitolato, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 C.C., tutte le clausole ivi previste, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

Il Dirigente
Dott. Roberto Maria Carbonara